

N. 352/08 Reg. Dec.

N. 1327/06 Reg. Ric.

ANNO 2006

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta  
Sezione,

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul ricorso in appello n. 1327/2006 del 16/02/2006,

proposto da

**BARTELLE TIBERIO**

**FAVARON MARCELLO**

**BORTULUZZI MICHELE**

**SARTORE BARTOLINO**

rappresentato e difeso da:

**Avv. CHIARA CACCIAVILLANI**

**Avv. IVONE CACCIAVILLANI**

**Avv. LUIGI MANZI**

**FATTO**

con domicilio eletto in Roma

**VIA FEDERICO CONFOLONIERI, 5**

**Presso LUIGI MANZI**

**Contro**

UFF. CENTR. REG. ELEZ. PRES. GIUNTA E

CONSIGLIO REG. VENETO

non costituitasi;

REGIONE VENETO

non costituitasi;

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

non costituitasi;

**e nei confronti di**

GRUPPO CONSIGLIARE DI FORZA ITALIA

non costituitasi;

GRUPPO CONSIGLIARE DI ALLENZA NAZIONALE

non costituitasi;

GRUPPO CONSIGLIARE DI LIGA VENETA – LEGA

NORD PADANIA

non costituitasi;

GR. CONS. UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E

DI CENTRO

non costituitasi;

GRUPPO CONSIGLIARE DI PROGETTO NORD-EST

non costituitasi;

MINISTERO DELL'INTERNO

rappresentato e difeso:

Avv. FABRIZIO FEDELI

Con domicilio in Roma

VIA DEI PORTOGHESI 12

Presso

AVVOCATURA GEN. STATO

per la riforma

della sentenza del TAR VENETO-VENEZIA: Sezione I n. 2903/2005, resa tra le parti, concernente ELEZIONI PRESIDENTE DELLA GIUNTA E CONSIGLIO REGIONALE VENETO;

Visto l'atto di appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del

MINISTERO DELL'INTERNO

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Visto il dispositivo n. 331/06;

Alla pubblica udienza del 09 Maggio 2006, relatore il consigliere Cons. Adolfo Metro ed uditi, altresì, gli avvocati CACCIAVILLANI IVONE, CHIARA CACCIAVILLANI, LUIGI MANZI.

RITENUTO E CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO QUANTO SEGUE:

A seguito delle elezioni regionali venete svoltesi il 3 e 4 aprile 2005, l'ufficio regionale, dopo aver constatato che la lista regionale vincente aveva conseguito una percentuale di seggi inferiori al 50% rispetto al totale spettante al Consiglio regionale (27 seggi su 60, pari al 45%), ha attribuito alla lista vincente l'intera restante

quota dei seggi da assegnare (ossia, i 12 seggi costituenti l'intero premio di maggioranza), in applicazione dell'art. 15, co. 13, n.4 della L. n. 108/68.

Sostengono i ricorrenti in appello che, in conseguenza di ciò, si sarebbe alterato il rapporto percentuale tra maggioranza e minoranza previsto dalla norma in esame ( 40% e 60%), posto che alla prima coalizione risultano assegnati 39 seggi

( 27+12, pari al 65% dei seggi del Consiglio) ed alla seconda, 21 seggi (pari al 35% dei seggi del Consiglio); pertanto, ai sensi dei successivi commi 7 ed 8 della cit. legge avrebbero dovuto essere attribuiti, alla coalizione di minoranza, altri 5 seggi aggiuntivi, portando a 65 il numero dei seggi del Consiglio, per mantenere, così, la prevista ripartizione percentuale tra maggioranza e minoranza.

In subordine, sostengono l'incostituzionalità di tali norme.

## DIRITTO

L'appello deve ritenersi infondato.

Con il ricorso in esame si censura il comportamento dell'Ufficio centrale regionale per le elezioni nella parte in cui non ha attribuito alla minoranza ulteriori 5 seggi

(oltre i 60), portando, così, il numero dei Consiglieri della regione Veneto a 65, al fine di riequilibrare il peso delle minoranze che, secondo i ricorrenti, non potrebbe scendere al di sotto del 40% dei seggi.

La pretesa non trova riscontro nella normativa richiamata la quale tende a garantire, alla lista che ha raggiunto la maggior cifra elettorale regionale, la possibilità di conseguire, comunque, a seconda dei casi, la percentuale del 55% o del 60% dei seggi assegnati, a nulla rilevando se, a seguito dell'attribuzione del premio di maggioranza, la stessa ottenga una percentuale di seggi anche superiore a quella del 60% dei seggi.

I punti 6 e 7 dell'art. 15 della cit. legge n. 108/68, del resto, sono finalizzati a garantire una solida maggioranza e non a mantenere la proporzione tra maggioranza e minoranza, tanto è vero che la possibilità di aumento dei seggi del Consiglio regionale è prevista solo con riferimento a tale finalità.

Sotto altro profilo, vanno confermate anche le valutazioni del giudice di primo grado che ha respinto le eccezioni di incostituzionalità sostenute dall'appellante, non potendo ritenersi che la proporzione tra minoranza e maggioranza abbia un rilievo di garanzia costituzionale.

L'appello, deve di conseguenza essere respinto, perché infondato.

Le spese del giudizio possono essere compensate statino  
spese compensate da dispositivo allegato.

PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione V,  
definitivamente pronunciando sull'appello n. 1327/06,  
meglio specificato in epigrafe, lo respinge; compensa le  
spese del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità  
amministrativa.

Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 9  
maggio 2006, alla presenza dei seguenti magistrati:

Pres. Agostino ELEFANTE

Cons. Chiarenza MILLEMAGGI

Cons. Paolo BUONVINO

Cons. Nicola RUSSO

Cons. Adolfo Metro Est.

IL PRESIDENTE

L'ESTENSORE

f.to Agostino Elefante

f.to Adolfo Metro

IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

**il 6-02-2008**  
**(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)**  
**p. IL DIRIGENTE**  
**f.to Francesco Cutrupi**